GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 27

Adunanza 3 luglio 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI AVIGLIANA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERA C.C. N. 9/2001 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 699-146837/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori BARBARA TIBALDI e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Avigliana:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 44-42736 del 30/01/1995 e di Variante n° 1 al P.R.G.C., approvata con deliberazione G.R. n. 5-22506 del 22/09/1997;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 9 del 07/02/2001, una "VARIANTE NORMATI-VA AL VIGENTE P.R.G.C. A SEGUITO DELLE RISULTANZE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI", ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 21/05/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17;

Rilevato che con riferimento alle aree produttive Dr1, Di1, Di3 e all'area residenziale Cb23, previste dal vigente P.R.G.C., la variante in oggetto apporta modifiche normative specifiche di natura idrogeologica, non supportate da adeguati elaborati di settore, nè da una verifica di compatibilità con gli indirizzi e le disposizioni dell'Autorità di Bacino e della Regione Piamonte, alla luce anche dell'alluvione dell'ottobre scorso, e neppure dalla valutazione della dinamica fluviale del Bacino della Dora Riparia;

Preso atto che dalla deliberazione di C.C. n. 9/2001 di adozione non emergono motivazioni specifiche circa la necessità di integrare le norme di natura idro-geoligica, relative solo ad alcune delle aree che sono state colpite dall'evento calamitoso dell'ottobre 2000, essendo priva di elaborati tecnici di settore a supporto delle scelte operate. In essa si da solo atto "... che in data 18/12/2000 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152, venivano approvati gli indirizzi per la stesura della variante normativa del vigente P.R.G.C. a seguito delle risultanze degli eventi alluvionali ottobre 2000";

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 26/06/2001, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

Visti:

- il 7º comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

- 1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Avigliana, adottato con deliberazione del C.C. n. 9 del 07/02/2001:
 - a) in linea generale si rileva che la Variante adottata con la deliberazione C.C. n. 9 del 07/02/2001, avente ad oggetto: "VARIANTE NORMATIVA AL VIGENTE P.R.G.C. A SEGUITO DELLE RISULTANZE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI. ADOZIO-NE.", risulta priva di elaborati di natura idrogeologica; essa si compone di una "Relazione Illustrativa" (redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale), nella quale si

descrivono le modifiche normative che si introducono nel corpo degli art. 16 e 20 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., e degli estratti di tali articoli, modificati. Nella deliberazione di adozione si fa un breve riferimento a non meglio precisati "indirizzi" emanati dal Consiglio comunale in data 18/12/2000 (a breve distanza dall'eccezionale evento calamitoso dell'ottobre 2000), senza esplicitare se detti indirizzi sono supportati da idonei studi ed approfondimenti tecnici relativamente alla pericolosità idrogeomorfologica ed alla prevenzione del rischio per i territori inondati durante l'evento di cui sopra.

Si evidenzia che l'evento alluvionale, a cui fa riferimento la deliberazione C.C. n. 9/2001, nel Comune di Avigliana, ha interessato anche la porzione di territorio compresa tra la Dora Riparia, la S.S. n. 25 del Moncenisio e il Comune di Buttigliera Alta, esterna alla delimitazione dell' "Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)" riportata nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/07/1998. Si rappresenta altresì che, lungo il lato destro orografico della Dora, il citato P.S.F.F. prevede la realizzazione di un "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", con lo scopo di indicare il futuro tracciato di opere di difesa necessarie al contenimento di eventi di piena che interessano le aree urbanizzate situate appena a monte della citata porzione; limite che si estende dal Comune di Sant'Ambrogio di Torino fino a valle del ponte della S.P. n. 197, per Almese.

A proposito della programmazione delle opere di difesa si richiama anche quanto dispone l'art. 2 della Legge 11 dicembre 2000, n. 365 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 otto 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologioco molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000.", relativamente all'attività di ricognizione ed analisi delle condizioni di rischio da effettuare da parte di Regione, Provincia e Comuni, in accordo con l'Autorità di bacino competente.

Ciò premesso, rispetto alle valutazioni che competono alla Provincia per quanto attiene la pericolosità geomorfologica, la prevenzione del rischio e gli interventi di Protezione Civile nei territori alluvionati, si osserva che dal provvedimento in esame emerge la volontà di proseguire ad edificare in "aree soggette a rischio di eventi di laminazione" (così definite dalla Relazione Illustrativa), sopraelevando i territori di alcune delle aree colpite dalla calamità dell'ottobre 2000, senza specifici studi di settore atti a dimostrare che tale soluzione non aumenta il rischio per le altre zone circostanti, o senza prendere in considerazione l'ipotesi di una riduzione o rilocalizzazzione degli insediamenti previsti dal vigente P.R.G.C.; Piano che non risulta ancora adeguato alle recenti disposizioni in materia di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del suolo.

Pertanto, nel richiamare le osservazioni avanzate dalla Provincia in merito alla precedente Variante Strutturale, adottata con deliberazione C.C. n. 56 del 17/05/2000, si invita nuovamente il Comune a procedere, preliminarmente, all'adeguamento del P.R.G.C. alle indicazioni del P.S.F.F., essendone obbligato ai sensi di quanto dispone l'art. 2 della Deliberazione 26/97 dell'11/12/1997 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Adeguamento da effettuare con le procedure stabilite in proposito dalla Regione Piemonte (vedasi, in particolare, le Circolari del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET "Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 56 <Tutela ed uso del suolo>" e 8 luglio 1999, n. 8/PET "Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Stralcio delle fasce Fluviali") previo aggiornamento delle indagini di natura idrogeologica, da redigere secondo quanto dispone la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici", e relativa Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999, tenendo

- conto: delle conseguenze dell'evento dell'ottobre 2000; delle previsioni del P.S.F.F.; delle disposizioni contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.AI.), adottato, in via definitiva, dal citato Comitato Istituzionale con deliberazione n. 18/2001 del 26/04/2001; nonché delle disposizioni della Legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- b) occorre valutare se le nuove disposizioni normative di carattere idrogeologico, riguardanti le aree produttive Dr1, Di1, Di3 e l'area residenziale Cb23 (che costituiscono solo una parte di quelle che sono state interessate dall'evento alluvionale dell'ottobre 2000), con le quali si impongono diffusi innalzamenti delle quote del piano d'imposta dei fabbricati e delle loro aree pertinenziali circostanti, così come formulate, e in assenza di studi che ne provino l'idoneità, non richiedano di essere attuate con una Variante strutturale anziché con una Variante parziale; si fa presente infatti che la riduzione della capacità di invaso delle aree allagate, che nel corso del più volte citato evento hanno svolto l'importante funzione di "casse di laminazione", oltre ad avere importanti ricadute circa la delimitazione della Fascia C, retrostante al limite di progetto, indicata dal P.S.F.F., danno avvio a fenomeni che, attraverso la viabilità e/o il reticolo idrografico minore, si ripercuotono sui Comuni limitrofi e spostano in altri luoghi, aggravandone gli effetti, le situazioni di criticità.

Occorre rimarcare che la riduzione delle aree soggette ad allagamento non consente di essere ottimisti sulla reale diminuzione di rischio nel caso in cui si vengano a ripresentare condizioni analoghe a quelle dell'ottobre 2000. Gli indispensabili interventi di salvaguardia e sistemazione idrogeologica da realizzare nel territorio di Avigliana dovranno necessariamente essere modulati, fatta salva la tutela degli insediamenti esistenti, ed in particolare dei centri abitati, preservando (o compensando, ove possibile in termini quantitativi) le naturali aree di allagamento ed esondazione.

Per questa ragione, e per quanto ricordato a proposito dell'adeguamento del P.R.G.C. al P.S.F.F., si invita l'Amministrazione a valutare in maniera approfondita se le modifiche al vigente P.R.G., proposte con la variante in esame, rientrino effettivamente nella categoria delle varianti parziali, in quanto introducono disposizioni normative con rilevanza non esclusivamente limitata al territorio comunale, di cui al primo periodo del comma 7 dell'art. 17, L. R. 56/'77, inoltre appaiono prefigurare le condizioni definite al punto a), comma 4 del medesimo articolo;

- c) infine, si segnala la carenza, nella deliberazione di adozione della variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali (tra i quali è da annoverare il sopracitato P.S.F.F.) espressamente richiesta dal citato settimo comma dell'art. 17, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune. Gli effetti che possono produrre le nuove disposizioni normative, in assenza di motivate considerazioni idrauliche, pongono serie perplessità circa la loro compatibilità con detto piano di settore;
- 2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
- 3. di trasmettere al Comune di Avigliana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia f.to M. Bresso